




UNIONE
EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
LIGURIA



PSR 2014-2020



LEADER



GAL VALLI
SAVONESI

GAL VALLI SAVONESI

Regione Liguria - PSR 2014-2020

Apertura del Bando per la presentazione di domande di sostegno a valere sull' Intervento

4.3.53 - Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive a servizio delle aziende agricole (viabilità di accesso e acquedotti consortili)

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre del 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par 2 e Allegato III del Regolamento medesimo;

visto il Regolamento di esecuzione 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le condizioni di rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Decreto Ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" - Allegato 6;

vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017) 1046 del 8 febbraio 2017 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

visto il Decreto Dirigenziale n. 261 del 27/10/2016 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro ha approvato la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi;

visto il Decreto Dirigenziale n. 297 del 29/11/2016 con il quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro ha determinato l'ammontare della spesa pubblica ammissibile per il GAL Valli Savonesi, autorizzando il GAL a rimodulare la propria Strategia di Sviluppo Locale nei limiti delle spese risultate ammissibili;

vista la rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valli Savonesi e dell'Allegato Piano finanziario, approvati dall'Assemblea del GAL Valli Savonesi in data 21/02/2017 e ss.mm.ii

visti i criteri di selezione approvati dal Consiglio Direttivo del GAL Valli Savonesi in data 17/04/2018 e ss.mm.ii;

atteso che le domande di sostegno e di pagamento devono essere presentate e gestite attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la Misura 4 è demandata in termini di competenza e di cassa all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale e del GAL Valli Savonesi;

ritenuto di avviare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e la concessione di aiuti a valere sull'Intervento 4.3.53 della SSL per il sostegno alla realizzazione del Progetto Integrato "Paesaggi Terrazzati";

il Consiglio Direttivo del GAL stabilisce:

di approvare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sull'Intervento 4.3.53 "Interventi di adeguamento delle infrastrutture collettive a servizio delle aziende agricole (viabilità di accesso e acquedotti consortili)";

di porre a bando la somma di € 572.000,00, secondo quanto stabilito dalla programmazione finanziaria del GAL;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del GAL Valli Savonesi;

di richiederne la pubblicazione sul sito web www.agriligurianet.it;


di informare che attraverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.



UNIONE
EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
LIGURIA



PSR 2014-2020



LEADER



GAL VALLI
SAVONESI

ALLEGATO 1

1. Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla operazione 4.3.53 della Strategia di Sviluppo Locale Gal Valli Savonesi.

L'operazione M 4.3.53, sostiene l'adeguamento delle infrastrutture collettive a servizio delle aziende agricole su pendici terrazzate (Focus Area 4 C) e risponde ai Fabbisogni F 11.

2. Tipologia bando

Bando a graduatoria.

3. Validità temporale e disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 572.000,00.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 00.00 del 20/08/2020 e fino alle 23.59 del 20/10/2020 tramite il portale SIAN.

Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dal GAL.

4. Campo di applicazione- localizzazione degli interventi

Il presente bando si applica al territorio del GAL Valli Savonesi, così come definito nella Strategia di Sviluppo Locale.

Gli interventi devono essere localizzati in territorio Gal Valli Savonesi.

5. Beneficiari

- Associazioni e reti tra imprenditori agricoli e proprietari o conduttori di terreni agricoli, compresi i consorzi di miglioramento fondiario;
- Enti pubblici (anche in forma associata e partenariati misti pubblico/privati tra gli enti pubblici e i soggetti privati pertinenti per il tipo di operazione).

Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

- Le forme associative devono già essere legalmente costituite al momento della presentazione della domanda;
- Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" devono rispettare le procedure relative agli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.
- I beneficiari devono dimostrare la propria posizione anagrafica tramite l'apertura di un fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99.

6. Costi ammissibili

I costi ammissibili per la presente operazione possono riguardare:

- A. la costruzione o l'adeguamento alle esigenze di transito o di regimazione delle acque, delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali;
- B. la costruzione o il miglioramento, al fine di contenere la dispersione idrica, di invasi, vasche di accumulo e acquedotti per l'irrigazione (limitatamente agli invasi di capacità inferiore a 250.000mc e relativa rete di distribuzione) o con funzioni antincendio in combinazione con la funzione irrigua;
- C. Spese generali e tecniche nel limite del 6% degli investimenti (6% per i beni immobili, 3% per tutti gli altri costi).

In particolare, le spese ammissibili riferite ai costi riguardano:

1) Spese per apertura di nuove strade:

- a) Apertura di nuove strade bianche (strade non asfaltate con o senza fondazione e pavimentazione);
- b) Apertura di nuove strade asfaltate (solo in casi debitamente giustificati in relazione ai rischi di erosione del fondo stradale);
- c) Apertura di nuove strade e forme di accesso a terreni forestali;
- d) Spese per opere accessorie: interventi di tipo strutturale che riguardano i versanti e le scarpate, con la messa in sicurezza per il contrasto di fenomeni erosivi e franosi, regimazione delle acque, realizzazione di cunette, tubazioni, tombini, canalette, attraversamenti, muretti, scogliere ecc...;
- e) altre spese che si dimostrino necessarie ai fine dell'oggetto dei costi ammissibili di cui al punto 6.A del presente bando.

2) Spese per miglioramento di strade esistenti (inteso anche come adeguamento, ripristino, ampliamento, rettifica, messa in sicurezza del tracciato):

- a) miglioramento e stabilizzazione del sedime o della pavimentazione stradale con fresatura o scarifica degli strati viabili con successiva ricarica, esclusivamente se si prevede l'aggiunta di prodotti aggreganti come calce, cemento, misti cementati, granulati con caratteristiche adesive, trattamenti di depolverizzazione, leganti naturali quali enzimi organici o similari ecc...;
- b) asfaltatura di strade sterrate solo in casi debitamente giustificati in relazione ai rischi di erosione del fondo stradale;
- c) opere accessorie: interventi di tipo strutturale che riguardano i versanti e le scarpate, con la messa in sicurezza per il contrasto di fenomeni erosivi e franosi, regimazione delle acque, realizzazione di nuove cunette, tubazioni, tombini, canalette, attraversamenti, muretti, scogliere ecc..., escludendo la eventuale e contestuale manutenzione di tali opere se già presenti;
- d) miglioramento di strade e forme di accesso a terreni forestali;
- e) altre spese che si dimostrino necessarie ai fine dell'oggetto dei costi ammissibili di cui al punto 6.A del presente bando.

3) Costruzione di nuovi invasi, vasche di accumulo e acquedotti per l'irrigazione (limitatamente agli invasi di capacità inferiore a 250.000mc e relativa rete di distribuzione) o con funzioni antincendio in combinazione con la funzione irrigua:

- a) realizzazione di opere relative alla rete delle condotte di adduzione per garantire un ottimale approvvigionamento idrico alle aziende servite dall'infrastruttura e di opere con funzione antincendio;
- b) realizzazione di interventi di natura edilizia a servizio delle infrastrutture, lavori di protezione e messa in sicurezza in caso di fenomeni di dissesto idrogeologico, realizzazione o adeguamento delle tratte viarie necessarie per l'ispezione e il controllo della rete idrica, per facilitare

l'intervento dei mezzi d'opera e in caso di interventi sulla rete (con i medesimi criteri della tipologia 1) e 2) STRADE, esclusi quindi interventi di manutenzione);

- c) altre spese che si dimostrino necessarie ai fine dell'oggetto dei costi ammissibili di cui al punto 6.B del presente bando.

4) Miglioramento di invasi, vasche di accumulo e acquedotti per l'irrigazione (limitatamente agli invasi di capacità inferiore a 250.000mc e relativa rete di distribuzione) o con funzioni antincendio in combinazione con la funzione irrigua (miglioramento inteso anche come adeguamento, ripristino, ampliamento):

- a) miglioramento di opere relative alla rete delle condotte di adduzione per garantire un ottimale approvvigionamento idrico alle aziende servite dall'infrastruttura e di opere con funzione antincendio;
- b) realizzazione di interventi di natura edilizia a servizio delle infrastrutture, lavori di protezione e messa in sicurezza in caso di fenomeni di dissesto idrogeologico, realizzazione o adeguamento delle tratte viarie necessarie per l'ispezione e il controllo della rete idrica, per facilitare l'intervento dei mezzi d'opera e in caso di interventi sulla rete (con i medesimi criteri della tipologia 1) e 2) STRADE, esclusi quindi interventi di manutenzione);
- c) altre spese che si dimostrino necessarie ai fine dell'oggetto dei costi ammissibili di cui al punto 6.B del presente bando.

Condizioni di ammissibilità generali

- Sono ammissibili esclusivamente investimenti realizzati in area GAL;
- Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2017/2020 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo "Disposizioni Comuni a tutte le misure", oltre che quelle specifiche per la Misura 4.3, salvo quanto diversamente stabilito nel presente atto;
- Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità vige, salvo quanto diversamente stabilito nel presente atto, quanto stabilito con DGR 1115/2016 e ss.mm.ii della Regione Liguria;
- Per quanto concerne la decorrenza delle spese ammissibili a finanziamento, sono considerate ammissibili a sostegno esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali e tecniche, che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute 12 mesi prima della presentazione della stessa;
- La domanda deve riguardare investimenti cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili al momento della presentazione della stessa, e dotati di tutte le necessarie eventuali autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi;
- Tutte le spese devono essere sostenute dal beneficiario, e devono essere documentate da fatture o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario, RIBA o altro sistema equivalente tramite conto corrente intestato al titolare della ditta e censito in Fascicolo Aziendale;
- Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 e all'art. 45, par.1 del Regolamento (UE) 1305/2013, nazionali e regionali;
- Al fine di garantire la stabilità delle operazioni come richiesto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli investimenti realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di destinazione d'uso per la durata di:
 - a. 10 anni per i beni immobili;
 - b. 5 anni per gli altri investimenti;
- Non sono ammissibili domande che determinino un contributo di importo inferiore a € 3.000,00 ed una spesa massima superiore a € 200.000,00;

- Nel caso di investimenti che generano entrate nette dopo il loro completamento si applica l'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013;
- Gli investimenti relativi alle infrastrutture non riguardano singole imprese o singoli proprietari di terreni, ma si riferiscono a una pluralità di essi; il proprietario/gestore deve garantire l'accessibilità a tutti gli utenti potenziali dell'infrastruttura costruita o adeguata in quanto infrastruttura al servizio di una moltitudine di imprenditori e non solo di quelli che promuovono l'investimento;
- Le opere devono essere a servizio di aree terrazzate (terreni situati su pendii collinari e montani trasformati dall'attività antropica attraverso sistemazioni idraulico-agrarie). Il dato deve trovare corrispondenza nella Carta Tecnica Regionale al sito regionale <https://geoportal.regione.liguria.it/>.

Condizioni di ammissibilità specifiche per le strutture irrigue

Per quanto concerne la costruzione o l'adeguamento delle infrastrutture per l'irrigazione:

- Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti connessi ad invasi di capacità inferiore a 250.000 m³;
- Il beneficiario deve essere in possesso, al momento di presentazione della domanda di sostegno, delle necessarie autorizzazioni per la captazione delle acque;
- Gli interventi finalizzati al risparmio idrico dovranno essere accompagnati da una perizia tecnica che tenga conto della tipologia di impianto in uso e delle sue condizioni per quanto riguarda le dispersioni.

Si applicano inoltre le condizioni di ammissibilità stabilite dall'art. 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e in particolare:

- a norma del paragrafo 3: obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno;
- a norma del paragrafo 4:
 1. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti almeno "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui/elementi dell'infrastruttura di irrigazione preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al:
 - a. 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o alla implementazione di sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l'immediato intervento in casi di perdite idriche;
 - b. 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;
 2. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:
 - a. l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
 - b. l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento. Il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:

- la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata;
- la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e sprechi;
- realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con tubazioni a pressione.

Gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando, attraverso una valutazione preliminare, soddisfano le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali nel pertinente piano di bacino lo stato non sia stato ritenuto meno di buono per motivi inerenti alla quantità di acqua. Questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte, e dichiarate con apposita perizia, le condizioni previste al comma 6 dell'art.46, dal primo al quarto trattino;
- un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente. Per gli interventi irrigui il requisito si intende assolto con la concessione di derivazione dell'acqua;
- i corpi idrici interessati non devono essere ritenuti, nel pertinente piano di bacino, in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici che nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) erano irrigabili. Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento.

Gli investimenti che consistono nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente devono, in base ad una valutazione ex ante, prevedere un risparmio idrico potenziale superiore al 15%.

Per quanto riguarda l'irrigazione e al fine di garantire la demarcazione con il PSR nazionale, questa operazione finanzia esclusivamente gli acquedotti interaziendali e consortili connessi a bacini al di sotto di 250 mila metri cubi e relative infrastrutture di adduzione/distribuzione.

Condizioni di ammissibilità specifiche per le infrastrutture per l'accesso ai terreni agricoli o forestali

- Per quanto riguarda gli investimenti relativi alle strade, sono ammissibili solo le operazioni relative a quelle strade che danno accesso pubblico a terreni agricoli e/o forestali;
- Eventuali nuovi tratti di carreggiata in variante rispetto all'esistente sono da considerarsi di nuova costruzione e rientrano nella tipologia 1);
- Viene riconosciuta la realizzazione di piazzole per l'incrocio dei veicoli;
- La costruzione di nuove strade deve tener conto delle esigenze di regimazione delle acque al fine di prevenire il ruscellamento;
- L'adeguamento delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali deve avvenire in funzione delle esigenze di transito per le macchine agricole e/o forestali, della sicurezza o della regimazione delle acque per prevenire il ruscellamento;
- Limitatamente alle strade forestali vigono le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", con particolare riferimento all'art. 14 "Strade ed altre infrastrutture forestali". In tal senso per strade forestali si intendono le vie di penetrazione permanenti, con fondo stabilizzato, finalizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività selvicolturale;

- Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato e di ridurre i costi degli interventi selvi-culturali. Sulle strade forestali è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubbliche funzioni;
- E' ammissibile la sola viabilità forestale permanente tecnicamente definita "principale" secondo la classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007) ossia che svolge funzioni sia di avvicinamento e penetrazione, sia di raccolta, facilitando di fatto l'accesso al bosco da parte di chi lavora e consentendo l'asportazione del legname. Comprende le strade e le piste camionabili nonché le strade trattorabili a fondo stabilizzato.

Investimenti non ammissibili

1. I costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte;
2. Ai sensi dell'articolo 69 paragrafo 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'IVA (Imposta Valore Aggiunto) non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale. Per gli Enti Pubblici, qualora l'IVA risulti "non recuperabile" la stessa è ammissibile all'aiuto;
3. Le spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o regionali;
4. Le spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli (che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d'uso);
5. Le spese per investimenti di mera sostituzione;
6. Sono inoltre esclusi dal finanziamento gli investimenti destinati alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
7. riasfaltatura di strade già asfaltate in caso di ripristino dello strato di base e/o dello strato superficiale senza rifacimento contestuale della fondazione.
8. Investimenti non riconducibili ai costi ammissibili.

7. Tipologia di agevolazione

Viene erogata una sovvenzione pari al 100% della spesa ammissibile a titolo di rimborso dei costi sostenuti.

8. Criteri di selezione

La selezione dei progetti di investimento ammessi avviene distintamente utilizzando i seguenti principi generali:

PRINCIPIO	PESO
Caratteristiche del beneficiario	38
Localizzazione territoriale	8
Coerenza del progetto con gli obiettivi strategici della SSL	18
Qualità del Progetto	20
Sostenibilità dell'intervento	16
TOTALE PUNTEGGIO	100

I principi di selezione generale sono così ulteriormente declinati:

Principio di Selezione: CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO E DEL PROGETTO: MAX 38 PUNTI

Critério di Selezione	Specifiche	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
1. L'operazione è premiante per la numerosità dei soggetti utilizzatori dell'infrastruttura	da 2 a 8 aziende 10 punti; da 9 a 12 aziende 20 punti; da 13 a più aziende 38 punti (1)	Max 38 punti	38 punti

(1) Per aziende si intendono i proprietari o i conduttori dei fondi serviti dall'infrastruttura.

Principio di Selezione LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE: MAX 8 PUNTI

Critério di Selezione	Specifiche	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
1. Attività progettuali realizzate principalmente nelle zone rurali D (1)	Sì	8 punti	8 punti
	No	0 punti	

(1) Punteggio attribuito se gli utenti potenziali (proprietari o i conduttori dei fondi serviti dall'infrastruttura) localizzati in area D sono > del 50% rispetto al totale degli utenti potenziali.

Principio di Selezione: COERENZA DEL PROGETTO CON GLI ALTRI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE: MAX 18 PUNTI

Critério di Selezione	Specifiche	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
Il progetto è in linea con l'obiettivo generale della SSL di costruire un sistema rurale integrato e sostenibile ed in particolare potrà contribuire:	-alla gestione del territorio (1)	9 punti per ognuno dei 2 obiettivi qualificanti a cui il progetto potrà contribuire fino ad un massimo di 18 punti;	18 punti
	-alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio agrario e forestale (2)		

(1) Il Progetto è presentato da un partenariato misto pubblico/privato;

(2) Progetti che prevedono una spesa complessiva per l'asfaltatura ecologica (senza bitume) e strade bianche superiore al 50% del totale dei lavori e/o Progetti che prevedono una spesa complessiva per ingegneria naturalistica superiore al 30% del totale dei lavori e/o Progetti che prevedono aspetti migliorativi nella captazione e distribuzione delle acque: da canalette a tubo e/o da altri sistemi a microirrigazione e/o da sistemi di controllo elettronico dei consumi.

Principio di Selezione: QUALITA' DEL PROGETTO: MAX 20 PUNTI

Critério di Selezione	Specifiche	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
-----------------------	------------	-----------	--------------------------------

1. L'operazione è premiante per l'ampiezza della superficie SAU servita dall'infrastruttura	da 0,25 ha a 0,6 ha: 6 punti; da > 0,6 ha a 0,8 ha: 10 punti; più di 0,8 ha 15 punti	15 punti	20 punti
2. Considerando la sostenibilità ambientale dell'intervento proposto: - l'intervento previsto sarà realizzato con tecniche di ingegneria naturalistica descritte nel progetto; - è presente una valutazione del risparmio idrico derivante dalla progettualità (in base al tipo di progetto presentato) (1)	Si	5 punti	
	No	0 punti	

(1) Ai fini del punteggio, il risparmio idrico valutato dovrà essere superiore alle % minime richieste a bando (Par.6- Condizioni di ammissibilità specifiche per le strutture irrigue).

Principio di Selezione: SOSTENIBILITA' DELL'INTERVENTO PROPOSTO: MAX 16 PUNTI

criterio di Selezione	Specifiche	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
Progettazione di azioni che non dovranno esaurirsi al termine dei finanziamenti erogati - autosostenibilità futura - al progetto è allegato un piano della sostenibilità (1)	Si	16 punti	16 punti
	No	0 punti	

(1) Il piano della sostenibilità deve descrivere per il progetto: punti di forza e debolezza, obiettivi, piano di azione, analisi costi/benefici a cinque anni.

Per la valutazione dei criteri di selezione potrà, se del caso, essere istituita una apposita commissione di valutazione

Punteggio totale massimo: 100 punti.

Saranno ammesse le domande con un punteggio totale al di sopra della soglia minima di 20 punti.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione tecnica descrittiva allegata alla domanda di sostegno, e dovranno essere confermati al termine del progetto di investimento.

Laddove il punteggio non venga rispettato al momento di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, si procederà alla riduzione del contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di concessione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso).

Laddove il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità, la domanda sarà esclusa ed il sostegno rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, il sostegno sarà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

9. Presentazione delle proposte

Le domande devono essere predisposte e presentate esclusivamente tramite il portale SIAN (www.sian.it).

Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono, pena la non ammissione degli stessi, ad eccezione delle spese tecniche (che in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda possono essere retroattive di 12 mesi).

La domanda di sostegno deve essere corredata della seguente documentazione ed il progetto, comprendere i seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica con descrizione dello scopo per cui è stato richiesto il finanziamento, le finalità del progetto, descrizione delle operazioni realizzate nell'ambito di progetti di recupero di terreni agricoli e/o forestali sottoutilizzati o abbandonati, descrizioni degli elementi determinanti il punteggio;
2. Descrizione dell'intervento tramite progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente;
3. Copia dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività, licenze, permessi) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità del progetto ovvero dichiarazioni sostitutive attestanti l'immediata cantierabilità. Ai fini di evitare il rischio che l'investimento abbia effetti negativi sull'ambiente, la domanda di sostegno deve essere corredata di tutte le autorizzazioni ambientali pertinenti;
4. Copia di uno specifico atto dell'organo competente che approva il progetto e autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto. Nel caso il richiedente sia un Ente pubblico il progetto deve essere "definitivo";
5. Per quanto riguarda le opere: computo metrico estimativo basato su un prezzario di riferimento come stabilito dalla DGR 1115/2016;
6. Nel caso di acquisto di attrezzature e per quanto riguarda le spese generali e tecniche: per ciascun bene presentazione di almeno tre preventivi confrontabili, emessi da soggetti in effettiva concorrenza tra di loro come stabilito dalla DGR 1115/2016;
7. Cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (manufatti, opere d'arte, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella approvata dall'ente competente sul titolo edilizio;
8. Cronoprogramma con indicato i tempi di realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di sostegno;
9. "Catastino" degli utenti, proprietari o i conduttori dei fondi serviti dall'infrastruttura, indicando gli utenti fruitori dell'opera e le relative superfici servite;
10. Atto costitutivo e statuto della forma societaria o consortile.

Nel caso il progetto sia proposto da Comuni associati devono essere presentati, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno:

- Nel caso di gestione associata con convenzione: atto che regola i rapporti tra gli enti per la realizzazione del progetto; da tale atto dovranno risultare l'approvazione del progetto e l'individuazione dell'ente locale capofila, titolare della domanda di sostegno, che gestirà integralmente il progetto per quanto riguarda le procedure di appalto, gli aspetti economico-finanziari, i rapporti con l'Autorità di Gestione e che assicurerà l'erogazione del servizio;
- Nel caso di altre forme di gestione associata: atto di costituzione della forma associativa e atto di approvazione del progetto con relative modalità di realizzazione, ivi comprese le procedure di appalto e le successive fasi gestionali.

La domanda, inoltre, deve essere corredata, a pena di non ammissibilità dello specifico intervento:

- Per quanto riguarda gli acquedotti:
 - Dichiarazione sulle dimensioni in vasca o vasche accumulo (inferiori o superiori a 250.000 m³);
 - Relazione tecnica dal tecnico progettista o Direttore Lavori che certifichi il risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento.
- Per quanto riguarda le strade:
 - Relazione che giustifichi la eventuale necessità di copertura con asfalto, cemento o simili in riferimento ai rischi di erosione del fondo stradale;
 - Piano di manutenzione previsto dall'art. 14 della l.r. n. 4/1999 "norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", di durata pari almeno a 10 anni decorrenti dalla data di pagamento dello stato finale (per strade forestali).

Gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" devono obbligatoriamente compilare e allegare alla domanda di sostegno la check list "procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di sostegno", secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso: [www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale \(PSR\)/psr2014-2020](http://www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma%20di%20Sviluppo%20Rurale%20(PSR)/psr2014-2020). Oppure all'indirizzo web:<http://bit.ly/2oSFfbE>.

Ammissione al sostegno

L'istruttoria delle domande presentate consentirà la creazione di una graduatoria in base al punteggio confermato dall'istruttore. A parità di punteggio prevale la domanda dal costo progettuale richiesto più basso.

Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno.

Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Varianti progettuali

Le eventuali variazioni in corso d'opera sono disciplinate dal paragrafo 3.10 della DGR 1115/2016 e devono essere richieste entro e non oltre i quattro mesi antecedenti il termine di scadenza stabilito dall'atto di ammissione per l'ultimazione dei lavori.

Non sono ammissibili richieste di varianti progettuali che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che incidono sui criteri di ammissibilità.

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e quindi dotata di atto di ammissione al sostegno.

La domanda di pagamento può riguardare:

- La richiesta di ANTICIPO (che non può superare il 50 % del contributo pubblico ammesso e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA);
L'anticipo a favore degli enti pubblici e degli organi di diritto pubblico può essere richiesto alternativamente:
 - i. dopo l'espletamento della gara d'appalto, nel limite del 50% dell'importo concesso a titolo definitivo;
 - ii. prima dell'espletamento della gara d'appalto, nel limite del 40% del sostegno concesso;
- La richiesta di uno stato di avanzamento per lotto funzionale (SAL) (è ammessa una sola domanda di SAL per ciascuna domanda di sostegno);
- La richiesta del saldo finale al completamento dell'investimento previsto.

La domanda di pagamento a saldo deve essere inviata entro 18 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione dell'ente competente.

Le domande di pagamento (ad eccezione di quella in anticipo) devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato e sottoscritta per accettazione dal richiedente che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto in domanda di sostegno ed ammesso con atto di ammissione, con particolare riferimento ad eventuale SAL e ad eventuali variazioni apportate al progetto iniziale;
- b) Cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella presentata all'ente competente sul titolo edilizio;
- c) Nel caso di opere, computo metrico consuntivo;
- d) Nel caso di acquisti di attrezzature, macchine o altri beni materiali, elenco delle stesse con evidenziato quando disponibile il numero di matricola;
- e) Fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente provanti il pagamento delle opere, delle attrezzature, delle macchine e altri beni, nonché delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc.), conformemente alle disposizioni contenute nella DGR 1115/2016. Inoltre sulle fatture deve essere apposta la dicitura "PSL Gal Valli Savonesi tipologia di intervento n. 4.3.53 CUP n. _____"

10. Impegni e obblighi

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento finale.

La mancata presentazione della domanda di saldo finale entro i termini stabiliti da bando comporta la decadenza totale dal sostegno e il recupero di eventuali somme già erogate, fatte salve le cause di forza maggiore.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente accetta di rispettare tutti gli impegni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Laddove gli impegni non verranno rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno e subirà l'applicazione di penalità come previsto dal Regolamento UE 640/2014 e come descritto nelle griglie redatte ai sensi della DGR 143/2019.

Gli impegni che devono essere rispettati per ottenere il sostegno e per tutta la durata del vincolo, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale o riduzione del contributo erogato, come disciplinato nelle griglie allegate, sono:

- Consentire l'accesso al luogo dell'investimento da parte delle persone incaricate dei controlli nell'ambito del PSR;
- Mettere a disposizione della Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione relativa agli investimenti o necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche nel caso sia detenuta da terzi;
- Attuare correttamente gli investimenti ammessi a sostegno;
- Garantire una adeguata informazione e pubblicità dell'investimento, ai sensi del capitolo 15.3 del PSR e del Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii;
- Comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di ammissione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo;
- Rispettare il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del sostegno, ai sensi del Capitolo 8.1 del PSR.

Ai fini del presente bando il beneficiario deve garantire la stabilità dell'operazione in ottemperanza all'articolo 71 comma 1 del Reg. 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a:

- Non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- Non effettuare un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- Non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

L'impegno decorre dalla data di pagamento finale al beneficiario.

11. Forza Maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (Art. 4.1 del Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione provante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (Art. 4.2 del Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

12. Condizioni di tutela della privacy

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte del GAL e della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"

13. Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27/10/2015.